

DECRETO N. 624

OGGETTO: LIMITAZIONI E DIVIETI DI CIRCOLAZIONE, FUORI DAI CENTRI ABITATI, NEI GIORNI FESTIVI O IN PARTICOLARI ALTRI GIORNI, DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE DI MASSA COMPLESSIVA MASSIMA AUTORIZZATA SUPERIORE A 7,5 T, DEI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI E DEI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE PER L'ANNO 2017.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI PREFETTIZIE**

visto il decreto n. 439 del 13 dicembre 2016 “Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2017”, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impartito direttive per l’anno 2017 in ordine alle limitazioni nei giorni festivi, della circolazione fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali, nonché di quelli che trasportano merci pericolose ai sensi del Nuovo Codice della Strada, art. 168, commi 1 e 4;

ritenuto di dare attuazione nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta alle suddette direttive;

richiamato il proprio decreto n. 428 prot. n. 10550/ST/PREF del 3 agosto 2006 “Integrazione al decreto del Presidente della Regione n. 713 del 29 dicembre 2005, portante divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t., dei veicoli e dei trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci pericolose per l’anno 2006”, con il quale è stata inserita una specifica disposizione finalizzata a garantire la sicurezza alla circolazione sugli assi stradali della Valle d’Aosta, evitando il possibile accumulo di mezzi pesanti in aree non adeguate e non attrezzate, nonché l’insorgere di problemi di ordine pubblico e considerato che allo scopo di predisporre un documento integrato occorre inserire nell’articolato del presente decreto tale disposizione;

visto l’art. 6 comma 1 del Nuovo Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che, nell’ambito della regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati, attribuisce al Prefetto la facoltà di sospendere temporaneamente – conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse;

visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 “Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300”;

visti il decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 “Ordinamento amministrativo della Valle d’Aosta” e lo Statuto Speciale della Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e le modificazioni introdotte dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”

DECRETA

Art.1

1. È vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, sull’intera rete stradale della Valle d’Aosta, autostrade comprese, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, ai veicoli eccezionali e a quelli adibiti a trasporti eccezionali, e ai veicoli che trasportano merci pericolose, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2017 di seguito elencati:

- a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 22,00;
- b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
- c) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 14 aprile;
- e) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 15 aprile;
- f) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 17 aprile;
- g) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- h) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
- i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 1° giugno;
- j) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
- k) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 1° luglio;
- l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dell’ 8 luglio;

- m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 15 luglio;
- n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 22 luglio;
- o) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;
- p) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;
- q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;
- r) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;
- s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 12 agosto;
- t) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
- u) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 19 agosto;
- v) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 26 agosto;
- w) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
- x) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 dell' 8 dicembre;
- y) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 23 dicembre;
- z) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
- aa) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Art. 2

1. Ogni qualvolta vi sia un divieto di circolazione vigente in territorio francese per i veicoli di cui al comma 1 dell'art 1, anche limitatamente al Dipartimento dell'Alta Savoia e non contemporaneamente in Italia, è automaticamente vietata la circolazione sull'asse autostradale A5 (area tecnica di regolazione per il Traforo del Monte Bianco – Courmayeur), sulla strada statale 26 (dall'innesto uscita autostradale Aosta Est, direzione Courmayeur) e strada statale 26 dir, per quegli stessi veicoli diretti all'estero, via Traforo del Monte Bianco, non autorizzati ad entrare e circolare in Francia.

Art.3

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero – come previsto dalle norme del regolamento CE n. 165/2014 e successive modifiche – cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire – con decorrenza dal termine del periodo di riposo – di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa ad ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo) ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

5. Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 4

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiale ed attrezzature a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali – gas, luce, acqua – con documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo etc.);

b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di Polizia;

- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle Amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “servizio nettezza urbana” e quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
- f) del servizio Radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;
- h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate o a partecipare a manifestazioni di interesse regionale o interregionale, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- m) adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani e periodici;
- n) adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti per uso medico;
- o) adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m., fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- p) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
- q) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;
- r) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- s) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP;

t) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m. fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Non si applica il divieto di cui all'art. 1 altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo.

3. fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli ed i complessi dei veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrano nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Art. 5

1. Sono esclusi dal divieto di cui all'art. 1, purché muniti di autorizzazione prefettizia del Presidente della Regione:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 4, lettera t) che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 6

1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 5, in partenza dal territorio della Valle d’Aosta, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, al Presidente della Regione il quale accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 5, ove non sussistano motivazioni contrarie, con l’eventuale adozione di modalità, condizioni e determinazioni possibili in relazione alla situazione del traffico e delle strade e a contingenti ragioni di opportunità, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
- b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
- c) le località di partenza e di arrivo, e i percorsi consentiti in base alla situazione del traffico; se l’autorizzazione investe solo l’ambito della Valle d’Aosta, può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
- d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
- e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m.

2. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 5, nel caso in cui siano comprovate, la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, il Presidente della Regione può rinnovare, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa.

3. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell’art. 5, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, al Presidente della Regione, il quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare;
- b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semi-portato, autorizzati a circolare;
- c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

Art. 7

1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 5, in partenza dal territorio della Valle d'Aosta, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate in tempo utile al Presidente della Regione il quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, con l'eventuale adozione di modalità, condizioni e determinazioni possibili in relazione alla situazione del traffico e delle strade e a contingenti ragioni di opportunità, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) il giorno o i giorni di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare o alla tipologia di trasporto da autorizzare;
- b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
- c) le località di partenza e di arrivo, e il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
- d) il prodotto oggetto del trasporto;
- e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto c), relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, il Presidente della Regione, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni e per quelle relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, il Presidente della Regione, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione e di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede lo stabilimento di produzione o dove si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

Art. 8

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 5, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del medesimo. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga, deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da

un'agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi per la concessione delle autorizzazioni si dovrà tenere conto in particolare oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, si terrà conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

Art. 9

1. Non si applica il calendario di cui all'art.1) per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di Polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle Amministrazioni Comunali contrassegnati con la dicitura "servizio nettezza urbana" non che quelli che per conto delle Amministrazioni Comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale;

e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni anche estera; nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 10

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltretutto nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 27 maggio al 10 settembre compresi, dalle ore 08.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A) al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, il Presidente della Regione può rilasciare autorizzazioni alla circolazione per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità ritenuti necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Saranno in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

4. Il divieto di circolazione per le merci pericolose di cui al comma 1. non trova applicazione per comprovate necessità di servizio per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) militari e delle forze di polizia;

b) militari appartenenti a forze armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;

c) civili commissionati dalle forze armate muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1997 integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente.

Di ogni trasporto deve essere data informazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale.

Art. 11

1. Le autorizzazioni alla circolazione in deroga ai divieti sono estendibili ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 12

1. Il Dipartimento Trasporti, dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

2. Copia del presente decreto dovrà essere portata a conoscenza dei Comuni della Valle d'Aosta, della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia di Frontiera, delle Circoscrizioni Doganali, dei Vigili Urbani, e degli Enti ed

Associazioni di categoria interessate presenti nella Regione e maggiormente rappresentativi a livello nazionale e delle Prefetture di confine.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

I funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali spetta, ai sensi di legge, l'espletamento di servizi di polizia stradale, sono incaricati di disporre le misure precauzionali e la necessaria vigilanza per la salvaguardia della sicurezza della circolazione.

Pollein, li 27 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE*
- Augusto ROLLANDIN -

Visto (ing. Antonio POLLANO)

*nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie.

MD/